

Gazzetta ufficiale L 125 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

11 maggio 2023

Sommario

I Atti legislativi

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2023/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa a un Anno europeo delle competenze ⁽¹⁾** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/937 della Commissione, del 10 maggio 2023, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda l'inserimento del «fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall'amido di frumento» nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti ⁽¹⁾** 12
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/938 della Commissione, del 10 maggio 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica* ⁽¹⁾** 16
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/939 della Commissione, del 10 maggio 2023, che revoca l'approvazione della sostanza attiva ipconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione ⁽¹⁾** 19

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione (ES) 2023/940 del Consiglio, 2023 m. gegužės 4 d., dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Specialiajame teisėsaugos ir teismo bendradarbiavimo komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu, dėl to susitarimo 635 straipsnio 1 dalyje nurodytos standartinės savitarpio pagalbos prašymų formos nustatymo** 23

 - ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione, del 2 maggio 2023, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 37
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (GU L 262 del 7.10.2022)** 59

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/936 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 10 maggio 2023****relativa a un Anno europeo delle competenze****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La disponibilità di una forza lavoro qualificata è fondamentale per garantire che le transizioni verde e digitale siano socialmente eque e giuste e per rafforzare la competitività sostenibile e la resilienza dell'Unione di fronte a shock esterni negativi, quali la pandemia di COVID-19 o le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Competenze più adeguate e meglio rispondenti alle necessità aprono nuove opportunità e consentono alle persone di partecipare pienamente al mercato del lavoro, alla società e alla democrazia, di sfruttare e beneficiare delle possibilità offerte dalle transizioni verde e digitale e di esercitare i propri diritti.
- (2) In tutta l'Unione i datori di lavoro riferiscono di incontrare difficoltà a trovare lavoratori in possesso delle competenze necessarie. L'Autorità europea del lavoro, nella relazione sulle carenze e sulle eccedenze di manodopera, e l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, nella relazione sullo sviluppo delle competenze in materia di cibersicurezza nell'UE, hanno rilevato che nel 2021 erano 28 le professioni che risentivano di carenze di personale, tra cui i settori dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dell'edilizia e dei servizi, e hanno rilevato carenze di specialisti in informatica e sicurezza, in particolare di esperti di cibersicurezza, e di lavoratori con competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Si osserva sempre più spesso che il principale ostacolo al successo delle transizioni verde e digitale è rappresentato dalla mancanza di lavoratori dotati di competenze adeguate. La carenza di manodopera può anche essere dovuta, in alcuni casi, alla scarsa attrattività dei posti di lavoro e alle cattive condizioni di lavoro. Affrontare tali questioni, attraverso offerte di lavoro di qualità e politiche volte a consentire la stabilità occupazionale, è importante per il buon funzionamento del mercato del lavoro. Secondo le previsioni, in molti Stati membri l'invecchiamento demografico registrerà un'accelerazione nel corso del prossimo decennio con il pensionamento della generazione del «baby boom», il che rafforza la necessità di sfruttare appieno il potenziale di tutti gli adulti in età lavorativa, indipendentemente dalla loro origine, investendo costantemente nelle

⁽¹⁾ GU C 100 del 16.3.2023, pag. 123.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 aprile 2023.

loro competenze e facendo entrare nel mondo del lavoro un maggior numero di persone, in particolare donne e giovani, soprattutto se non lavorano, non studiano o non frequentano corsi di formazione (*not in employment, education or training* – NEET), i quali devono far fronte a problemi specifici che ostacolano la loro partecipazione al mercato del lavoro. Strategie efficienti e globali in materia di competenze, un maggiore accesso alle opportunità di istruzione e formazione per i gruppi svantaggiati e la lotta contro gli stereotipi, in particolare gli stereotipi di genere, contribuirebbero ad aumentare l'occupazione e a ridurre la carenza di competenze. Al fine di garantire una transizione socialmente equa e inclusiva, tali misure possono essere integrate da soluzioni per le persone che non sono in grado di riqualificarsi e migliorare le proprie competenze.

- (3) La disponibilità di personale qualificato e di dirigenti esperti, che svolgono un ruolo essenziale nella crescita sostenibile dell'Unione, rimane il problema più grave anche per un quarto dei 25 milioni di piccole e medie imprese (PMI) dell'Unione, che, rappresentando il 99 % di tutte le imprese e dando lavoro a 83 milioni di persone, costituiscono la spina dorsale dell'economia e della prosperità dell'Unione. La comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» riconosce il ruolo essenziale delle PMI per la competitività e la prosperità dell'Unione.
- (4) La mancanza di una forza lavoro adeguatamente qualificata e lo scarso tasso di partecipazione degli adulti in età lavorativa alle attività di formazione riducono le opportunità nel mercato del lavoro e determinano disuguaglianze sociali ed economiche che rappresentano una sfida importante per l'Unione. La mancanza di una forza lavoro adeguatamente qualificata e lo scarso tasso di partecipazione alle attività di formazione indicano inoltre che esiste un notevole potenziale non sfruttato di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze che potrebbe contribuire a mitigare le crescenti carenze di manodopera in settori come l'industria manifatturiera e i servizi, soprattutto nelle attività economiche connesse all'ospitalità e alla fabbricazione di apparecchiature informatiche ed elettroniche, e nel settore dell'assistenza. Nell'Unione la partecipazione all'apprendimento degli adulti è però rimasta ferma nell'ultimo decennio e 21 Stati membri non hanno raggiunto l'obiettivo dell'Unione fissato per il 2020. Per molti adulti in età lavorativa, come quelli che svolgono forme di lavoro atipiche, i dipendenti delle PMI, i disoccupati, gli inattivi o le persone scarsamente qualificate, le opportunità di sviluppo delle competenze sono troppo spesso fuori portata. L'aumento delle opportunità di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze per tali gruppi e per tutti gli adulti in età lavorativa contribuirebbe a raggiungere l'obiettivo di occupazione nell'Unione del 78 % per gli adulti di età compresa tra 20 e 64 anni, per i quali il tasso di occupazione nel 2021 era pari al 73,1 %. Sono necessari ulteriori sforzi per fornire un sostegno efficace agli adulti scarsamente qualificati e alle persone disoccupate in linea con la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti ⁽³⁾ e la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro ⁽⁴⁾.
- (5) Il principio n. 1) del pilastro europeo dei diritti sociali («pilastro») stabilisce che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentano di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Il principio n. 4) del pilastro riguarda il sostegno attivo all'occupazione e stabilisce che ogni persona ha diritto a un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma, incluso il diritto a ricevere un sostegno per la formazione e la riqualificazione. Il principio n. 5) del pilastro, che riguarda l'occupazione flessibile e sicura, stabilisce che, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale e alla formazione. L'articolo 14, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») stabilisce che ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
- (6) Il principio n. 3) del pilastro sottolinea che, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ogni persona ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità, anche per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione e la formazione. L'Anno europeo delle competenze dovrebbe essere attuato in modo inclusivo e promuovere attivamente l'uguaglianza per tutti. Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, adottato dalla Commissione nella comunicazione del 4 marzo 2021, sottolinea che aumentando la partecipazione dei gruppi attualmente sottorappresentati è possibile conseguire una crescita dell'occupazione più inclusiva.

⁽³⁾ GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1.

- (7) La comunicazione della Commissione del 1° luglio 2020 dal titolo «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» («agenda per le competenze per l'Europa») auspica una rivoluzione delle competenze affinché si possa garantire la ripresa dell'economia, rafforzare la competitività globale e l'equità sociale dell'Europa e trasformare le transizioni verde e digitale in opportunità per tutti. L'agenda per le competenze per l'Europa mira a promuovere azioni collettive in materia di competenze, garantire che i contenuti della formazione siano in linea con l'evoluzione delle esigenze del mercato del lavoro e conciliare meglio le opportunità di formazione con le aspirazioni delle persone al fine di incoraggiare la diffusione di tali opportunità di formazione presso tutta la popolazione in età lavorativa. Il Parlamento europeo ha accolto con favore gli obiettivi e le azioni dell'agenda per le competenze per l'Europa nella risoluzione dell'11 febbraio 2021 ⁽⁵⁾.
- (8) Il 25 giugno 2021 il Consiglio europeo si è compiaciuto, nelle sue conclusioni, degli obiettivi principali dell'Unione enunciati nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, in linea con la dichiarazione di Porto dell'8 maggio 2021, accogliendo così l'ambizione di assicurare, entro il 2030, un tasso di occupazione pari ad almeno il 78 % e la partecipazione di almeno il 60 % di tutti gli adulti ad attività di formazione ogni anno.
- (9) Il 14 settembre 2022, nel discorso sullo stato dell'Unione, la presidente della Commissione ha annunciato che la Commissione avrebbe proposto di proclamare il 2023 quale Anno europeo delle competenze. Ha segnalato il problema della carenza di manodopera in alcuni settori e ha sottolineato l'importanza degli investimenti nella formazione e nello sviluppo delle competenze. Ha inoltre evidenziato che parte della soluzione deve consistere nel portare le competenze necessarie nell'Unione e che a tal fine occorre migliorare e accelerare il riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi. Con l'Anno europeo delle competenze la Commissione cerca di imprimere un ulteriore slancio e promuovere l'attuazione delle numerose azioni già intraprese per rafforzare la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze nell'Unione al fine di affrontare le carenze del mercato del lavoro. Mediante la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze, l'Anno europeo delle competenze è inteso a favorire la crescita sostenibile dell'economia sociale di mercato dell'Unione, mirando a rafforzarne la competitività e a contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità.
- (10) Il 15 settembre 2021, nel discorso sullo stato dell'Unione, la presidente della Commissione ha annunciato l'avvio di un dialogo strutturato al massimo livello per rafforzare gli impegni in materia di istruzione e competenze digitali. Gli Stati membri hanno nominato coordinatori nazionali per questo processo. L'Anno europeo delle competenze prende come punto di partenza il processo di dialogo strutturato, ampliandone la portata in linea con gli obiettivi della presente decisione.
- (11) L'Anno europeo delle competenze fa seguito all'Anno europeo dei giovani 2022, che era inteso a responsabilizzare i giovani, onorarli, sostenerli e impegnarsi con loro, compresi coloro che beneficiano di minori opportunità, in una prospettiva post-COVID-19 al fine di ottenere un impatto positivo a lungo termine sui giovani. L'Anno europeo dei giovani 2022 ha evidenziato l'importanza delle competenze affinché i giovani possano trovare impieghi di buona qualità e ampliare le loro opportunità di occupazione.
- (12) Promuovendo un approccio di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze in tutta l'Unione, l'Anno europeo delle competenze può avere un impatto positivo più ampio sulla società e sulla democrazia, in quanto una forza lavoro meglio qualificata significa anche cittadini più attivi e impegnati. La riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze conferiscono ai lavoratori le competenze necessarie per accedere a opportunità di lavoro di migliore qualità, migliorare il loro benessere sul lavoro e progredire nel loro sviluppo personale e professionale, rafforzando nel contempo la competitività dell'economia e contribuendo alla creazione di posti di lavoro di qualità.
- (13) Poiché i datori di lavoro, i lavoratori, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le parti sociali nazionali, europee ed internazionali, le camere di commercio e gli altri portatori di interessi sanno meglio quali sono le competenze richieste nei loro ecosistemi industriali, la soluzione deve passare per il rafforzamento delle loro azioni collettive in materia di sviluppo delle competenze. Il dialogo sociale svolge quindi un ruolo importante nell'anticipare le esigenze sul mercato del lavoro in termini di competenze. Il patto per le competenze, lanciato dalla Commissione nel 2020 come la prima delle azioni nell'ambito dell'agenda per le competenze per l'Europa, riunisce datori di lavoro, parti sociali, erogatori di istruzione e formazione, servizi pubblici per l'impiego e altri portatori di interessi chiave nel campo delle competenze, sia privati che pubblici. Ad oggi hanno dato la loro adesione al patto per le competenze oltre 700 organizzazioni e sono stati istituiti nell'ambito del suo mandato 12 partenariati su vasta scala in settori strategici, con l'impegno di promuovere sei milioni di opportunità di formazione. I membri del

⁽⁵⁾ GUC 465 del 17.11.2021, pag. 110.

patto per le competenze beneficiano di appositi servizi per ottenere risultati tangibili. Le dimensioni regionale e locale sono altrettanto importanti, in particolare nelle regioni frontaliere, dove per trovare lavoratori con competenze adeguate occorrono misure mirate a sostegno di mercati del lavoro transfrontalieri efficaci. Allo stesso modo le zone svantaggiate e remote, comprese le regioni ultraperiferiche, si trovano ad affrontare sfide particolari in quanto l'accesso al mercato del lavoro e le opportunità di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze sono limitati.

- (14) La risoluzione del Consiglio del 26 febbraio 2021 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) ⁽⁶⁾ stabilisce che «fare in modo che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la mobilità divengano una realtà per tutti» debba essere una delle priorità strategiche del quadro, come pure azioni concrete volte ad acquisire o aggiornare competenze, ovvero riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze, lungo tutto l'arco della vita lavorativa.
- (15) Le raccomandazioni del Consiglio del 16 giugno 2022 sui conti individuali di apprendimento ⁽⁷⁾ e sull'approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità ⁽⁸⁾ aiutano le persone a intraprendere e continuare i loro percorsi di apprendimento in modo più flessibile e mirato. La risoluzione del Consiglio del 29 novembre 2021 su una nuova agenda europea per l'apprendimento degli adulti 2021-2030 ⁽⁹⁾ promuove opportunità di apprendimento formale, non formale e informale in grado di fornire tutte le conoscenze, abilità e competenze necessarie per creare un'Unione inclusiva, sostenibile, socialmente giusta e più resiliente. Sottolinea che l'apprendimento degli adulti costituisce una parte importante dell'apprendimento permanente. L'apprendimento, l'orientamento professionale di qualità e le opportunità di autovalutazione delle competenze figurano tra le misure necessarie per sostenere le persone nei loro percorsi di apprendimento.
- (16) Il rafforzamento delle politiche attive del mercato del lavoro promosso nella raccomandazione della Commissione del 4 marzo 2021 relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 ⁽¹⁰⁾ mira a sostenere le transizioni verso nuove professioni nel contesto della ripresa dalla crisi COVID-19 e una migliore corrispondenza tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro, con il sostegno di servizi per l'impiego dotati di una sufficiente capacità amministrativa.
- (17) La raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza ⁽¹¹⁾ sostiene la modernizzazione dei sistemi di IFP per fornire ai giovani e agli adulti le conoscenze, le abilità e le competenze di cui hanno bisogno per prosperare in un mercato del lavoro e una società in evoluzione, per gestire la ripresa e transizioni giuste a un'economia verde e digitale in tempi di cambiamento demografico e attraverso tutti i cicli economici. Promuove l'IFP come un potenziale volano dell'innovazione e della crescita, che si adatta agilmente ai cambiamenti del mercato del lavoro, fornisce competenze per le professioni più richieste e promuove l'inclusività e le pari opportunità. È essenziale accrescere l'attrattiva dell'IFP mediante campagne di comunicazione e sensibilizzazione, centri di eccellenza professionale, ecosistemi speciali per l'IFP e campionati delle capacità professionali, come EuroSkills.
- (18) Le competenze per la transizione verde nonché la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro saranno necessari nel contesto del passaggio a un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse, circolare, inclusiva, resiliente e competitiva, come previsto nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», che traccia il percorso per raggiungere la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. La comunicazione della Commissione del 14 luglio 2021 dal titolo «Pronti per il 55 %: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica» riconosce che la transizione verde può riuscire solo se l'Unione dispone della forza lavoro qualificata di cui ha bisogno per restare competitiva e indica le azioni faro dell'agenda per le competenze tese a dotare le persone delle competenze indispensabili per le transizioni verde e digitale.
- (19) Le transizioni verde e digitale in corso nell'industria dell'Unione e le relative esigenze del mercato del lavoro richiedono investimenti nello sviluppo di solidi sistemi di IFP in tutta l'Unione, che promuovano abilità di risoluzione dei problemi e competenze nelle nuove tecnologie, come la produzione e i macchinari intelligenti, la robotica avanzata, il cloud computing, l'intelligenza artificiale, l'elaborazione dei dati e l'Internet delle cose.

⁽⁶⁾ GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 243 del 27.6.2022, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU C 243 del 27.6.2022, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU C 504 del 14.12.2021, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU L 80 dell'8.3.2021, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1.

- (20) L'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie digitali è sempre più diffuso in tutti gli ambiti della vita e può creare un divario digitale. Le competenze digitali sono essenziali per la partecipazione al mercato del lavoro, ma anche per la qualità della vita e l'invecchiamento attivo. Nell'Unione oltre il 90 % dei ruoli professionali richiede un livello di conoscenze digitali di base, mentre circa il 42 % dei cittadini dell'Unione, compreso il 37 % dei lavoratori, non possiede competenze digitali di base. La decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾ stabilisce l'obiettivo di garantire che almeno l'80 % della popolazione dell'Unione sia dotato almeno delle competenze digitali di base entro il 2030 e fissa l'obiettivo di 20 milioni di specialisti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) impiegati entro il 2030, allo scopo di raggiungere una convergenza tra donne e uomini. La comunicazione della Commissione del 17 gennaio 2018 sul piano d'azione per l'istruzione digitale evidenzia altresì la carenza di capacità in termini di programmi di istruzione e formazione specializzati per formare altri esperti in materia di TIC. Inoltre, nella comunicazione del 30 settembre 2020 sul piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027, la Commissione sottolinea che dovrebbero essere utilizzati i mezzi tecnologici per facilitare l'accessibilità e rafforzare la flessibilità delle opportunità di apprendimento, inclusi la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze.
- (21) La comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» invita ad agire con risolutezza per garantire che tutti possano usufruire dell'apprendimento permanente e che l'istruzione e la formazione continuino a tenere il passo con le transizioni verde e digitale e contribuiscano a realizzarle. Sottolinea che una forza lavoro qualificata è fondamentale per garantire il successo delle transizioni, sostenere la competitività dell'industria dell'Unione e la creazione di posti di lavoro di qualità. Riconosce inoltre l'importanza di solidi partenariati tra l'Unione, gli Stati membri, le parti sociali e altri portatori di interessi e della cooperazione tra gli ecosistemi industriali e al loro interno. La comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo «Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale» sottolinea che l'economia sociale può svolgere un ruolo decisivo in quanto è un importante promotore di transizioni verdi e digitali socialmente eque e inclusive e un motore fondamentale di innovazione sociale, anche nel campo della riqualificazione e del miglioramento del livello delle competenze.
- (22) Attrarre cittadini qualificati di paesi terzi può contribuire ad affrontare la carenza di competenze e di manodopera nell'Unione. La direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾ rappresenta un passo fondamentale per attirare talenti altamente qualificati nel mercato del lavoro. Nella comunicazione del 23 settembre 2020 su un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo la Commissione pone un forte accento anche sulla migrazione di forza lavoro e sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi. In tale contesto, la comunicazione della Commissione del 27 aprile 2022 dal titolo «Attrarre competenze e talenti nell'UE» mira a rafforzare il quadro giuridico e l'azione dell'Unione in questo ambito. Essa propone la rifusione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio⁽¹⁴⁾ e della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾ al fine di semplificare le procedure per l'ammissione nell'Unione di lavoratori di paesi terzi dotati di qualsiasi livello di competenza e di migliorarne i diritti e la protezione dallo sfruttamento lavorativo. La Commissione continuerà a sviluppare un bacino di talenti dell'UE per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi e si sta adoperando per l'avvio di partenariati su misura volti ad attirare talenti con specifici paesi partner chiave per promuovere la mobilità internazionale dei lavoratori e lo sviluppo di talenti in modo circolare e reciprocamente vantaggioso. L'Unione continua inoltre a essere il principale contributore per quanto riguarda i finanziamenti globali per l'istruzione, in particolare per la formazione degli insegnanti, per l'istruzione delle bambine e delle ragazze e per l'IFP. Questo lavoro, realizzato nel quadro della comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante del 1° dicembre 2021 sul *Global Gateway*, è complementare agli obiettivi della presente decisione.
- (23) La fiducia nelle qualifiche e la loro trasparenza, indipendentemente dal fatto che siano acquisite nell'Unione o in un paese terzo, sono fondamentali per facilitare il riconoscimento. Gli strumenti dell'Unione, come il quadro europeo delle qualifiche, Europass, l'ESCO, lo strumento europeo di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi

⁽¹²⁾ Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

⁽¹³⁾ Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1).

terzi, le credenziali digitali europee per l'apprendimento, il portale EURES e i relativi quadri europei delle competenze, sono un punto di partenza per contribuire ad aumentare la trasparenza e la comparabilità delle competenze e delle qualifiche. Per il buon funzionamento dei mercati del lavoro, le competenze devono essere comprese e valorizzate, siano esse acquisite in contesti formali, non formali o informali. L'ulteriore rafforzamento dell'identificazione e della documentazione delle competenze e l'orientamento per renderle visibili sono passi fondamentali verso una maggiore trasparenza e portabilità di tutte le competenze, incluse le competenze trasversali, come le competenze linguistiche, il pensiero critico, l'attitudine imprenditoriale, la creatività, le competenze interculturali, la capacità di lavorare in gruppo e l'alfabetizzazione mediatica.

- (24) In molti Stati membri, gli investimenti pubblici e privati nella riqualificazione e nel miglioramento del livello delle competenze sono insufficienti. Molti datori di lavoro, soprattutto PMI, non forniscono o finanziano attività di formazione per il loro personale, e le persone con lavori atipici hanno un accesso limitato o nullo alla formazione offerta dal datore di lavoro. Tali disuguaglianze possono compromettere il benessere e la salute delle persone, ridurre la competitività economica, tradursi in opportunità mancate e ostacoli all'innovazione, oltre a comportare il rischio di lasciare indietro qualcuno nelle transizioni verde e digitale verso attività economiche più sostenibili. Destinare risorse per garantire che i dipendenti siano in grado di lavorare con le tecnologie più recenti è importante per la competitività delle imprese. È necessario un quadro idoneo a sbloccare e incentivare gli investimenti finanziari dei datori di lavoro nelle competenze e a dare visibilità al valore economico della riqualificazione e del miglioramento del livello delle competenze. Ad esempio, il pacchetto di aiuti per le PMI è inteso a facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle competenze. Inoltre, la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾ stabilisce che, qualora i datori di lavoro siano tenuti, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare ai lavoratori formazione per consentire loro lo svolgimento del lavoro per il quale sono stati assunti, gli Stati membri debbano provvedere affinché tale formazione sia erogata gratuitamente ai lavoratori, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.
- (25) In passato l'Unione ha registrato un aumento significativo degli investimenti pubblici nell'istruzione e nella formazione iniziali. Finora tale incremento non è stato tuttavia accompagnato da un corrispondente aumento degli investimenti e dallo sviluppo di un approccio olistico a sostegno dello sviluppo continuo delle competenze nel corso dell'intera vita lavorativa. Le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2020 invitano gli Stati membri a esplorare possibili modelli per il finanziamento pubblico e privato dell'apprendimento permanente e dello sviluppo di competenze a livello individuale, ed esortano la Commissione a sostenere gli Stati membri in questi sforzi.
- (26) È disponibile un significativo sostegno finanziario dell'Unione per la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze, ad esempio attraverso il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo per una transizione giusta, il programma InvestEU (InvestEU), il programma Europa digitale, Erasmus+, Orizzonte Europa, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e il Fondo per la modernizzazione e lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale. Il FSE+ rimane il principale strumento di finanziamento dell'Unione attraverso il quale investire nell'aumento e nel miglioramento delle competenze della forza lavoro, in particolare tramite l'assistenza alle istituzioni e ai servizi per valutare e anticipare le esigenze e le sfide in materia di competenze e tramite il sostegno alle opportunità di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze per i lavoratori offerte dai settori pubblico e privato. La garanzia per i giovani rafforzata è intesa a garantire che tutti i giovani ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. Le riforme e gli investimenti inclusi nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza degli Stati membri a titolo dell'RRF hanno una forte componente relativa alle competenze, spesso collegata a politiche attive del mercato del lavoro, in particolare il sostegno all'occupazione giovanile. Nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza approvati finora dalla Commissione e dal Consiglio, circa il 20 % della spesa sociale è dedicato all'occupazione e alle competenze.
- (27) L'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU) è stato il primo strumento del pacchetto per la ripresa NextGenerationEU a effettuare pagamenti per la ripresa degli Stati membri. Ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e agli investimenti nelle competenze nelle regioni che più ne avevano bisogno. I lavoratori che perdono il lavoro a causa di eventi di ristrutturazione su vasta scala possono anche beneficiare del sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro per trovare un nuovo impiego, ad esempio attraverso il proseguimento dell'istruzione e della formazione e consulenza e orientamento professionale su misura.

⁽¹⁶⁾ Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

- (28) Il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁷⁾, che istituisce il Fondo per una transizione giusta, riconosce che la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro sono uno strumento necessario per garantire una transizione verde, equa e inclusiva e attenuare le conseguenze negative di tale transizione. La raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica⁽¹⁸⁾ stabilisce orientamenti specifici per aiutare gli Stati membri a concepire e attuare pacchetti strategici sui pertinenti aspetti occupazionali e sociali, comprese le politiche di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze. Inoltre, la raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa all'apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile⁽¹⁹⁾ promuove politiche e programmi volti a garantire che i discendenti di tutte le età acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per beneficiare di un mercato del lavoro in evoluzione, per vivere in modo sostenibile e agire per un futuro sostenibile.
- (29) InvestEU, nell'ambito di intervento relativo agli investimenti sociali e alle competenze, sostiene la domanda e l'offerta di competenze, migliorando le competenze o l'utilizzo delle competenze dei destinatari finali e promuovendo i mercati che investono nelle competenze. InvestEU sostiene anche gli investimenti generali nell'istruzione, nella formazione e nei servizi connessi. Il regime per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU sostiene inoltre gli investimenti, compresi quelli per la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze dei lavoratori, nelle regioni che sono soggette a un piano per una transizione giusta approvato in conformità del regolamento (UE) 2021/1056 e progetti a beneficio di tali regioni, a condizione che siano fondamentali per compiere le transizioni verde e digitale in tali territori.
- (30) Le consulenze mirate fornite attraverso lo strumento di sostegno tecnico della Commissione possono aiutare gli Stati membri a intraprendere riforme legate alle strategie nazionali o regionali in materia di competenze, traducendo i finanziamenti temporanei dell'Unione in miglioramenti duraturi delle opportunità di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze disponibili. Il processo può inoltre essere sostenuto dall'apprendimento reciproco, agevolato dalla Commissione.
- (31) La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» mira a garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla società, su un piano di parità con gli altri nell'Unione e nei paesi terzi, sostenendo l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nell'ambito della strategia proposta, la Commissione si impegna a garantire che le persone con disabilità possano partecipare a corsi di formazione e acquisire nuove competenze quale requisito fondamentale per l'occupazione e l'indipendenza.
- (32) A livello di Unione, la dotazione finanziaria necessaria per l'attuazione della presente decisione sarebbe individuata nel bilancio dei programmi che forniscono contributi in conformità dei quadri finanziari pluriennali 2014-2020 e 2021-2027. Fatte salve le competenze del Parlamento europeo e del Consiglio quali autorità di bilancio, l'obiettivo dovrebbe essere erogare un finanziamento per l'attuazione della presente decisione pari ad almeno 9,3 milioni di EUR per le spese operative. Il sostegno finanziario all'Anno europeo delle competenze dovrebbe essere fornito dagli specifici programmi e strumenti dell'Unione, subordinatamente alla disponibilità dei finanziamenti, e in conformità delle norme applicabili. Il finanziamento dell'Anno europeo delle competenze non dovrebbe pregiudicare il finanziamento di progetti nell'ambito degli attuali programmi dell'Unione e dovrebbe mirare a garantire all'Anno europeo delle competenze un'eredità di lungo periodo.
- (33) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente decisione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (34) Al fine di garantire la rapida attuazione dell'Anno europeo delle competenze, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35.

⁽¹⁹⁾ GU C 243 del 27.6.2022, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

Il periodo compreso tra il 9 maggio 2023 e l'8 maggio 2024 è designato «Anno europeo delle competenze».

Articolo 2

Obiettivi

In linea con i principi 1), 4) e 5) del pilastro europeo dei diritti sociali, che contribuiscono agli obiettivi fissati nell'agenda per le competenze per l'Europa e agli obiettivi principali dell'Unione stabiliti dal piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, l'obiettivo generale dell'Anno europeo delle competenze è promuovere ulteriormente un approccio di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze, conformemente alle competenze, al diritto e alle prassi nazionali. Promuovendo ulteriormente l'approccio di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze, l'Anno europeo delle competenze mira a rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), e a contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità, al fine di realizzare appieno il potenziale delle transizioni verde e digitale in modo socialmente equo, inclusivo e giusto, promuovendo in tal modo la parità di accesso allo sviluppo delle competenze e riducendo le disuguaglianze e la segregazione nell'istruzione e nella formazione e contribuendo all'apprendimento continuo e all'avanzamento di carriera, consentendo alle persone di accedere a posti di lavoro di qualità e di partecipare pienamente all'economia e alla società. Più specificamente, le attività dell'Anno europeo delle competenze promuovono gli investimenti e le politiche in materia di competenze per garantire che le transizioni verde e digitale e la ripresa economica non lascino indietro nessuno, in particolare per affrontare le carenze di manodopera colmando le lacune e gli squilibri di competenze per una forza lavoro e una società responsabilizzate, in grado di cogliere le opportunità delle transizioni verde e digitale, mediante le iniziative seguenti:

- 1) promuovere investimenti di maggiore entità, più efficaci e inclusivi a tutti i livelli, tra l'altro da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in particolare le PMI, in tutte le forme di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze, istruzione e formazione per sfruttare appieno il potenziale della forza lavoro attuale e futura nell'Unione, anche per sostenere le persone nella gestione delle transizioni professionali, dell'invecchiamento attivo e delle nuove opportunità offerte dalla transizione economica in corso;
- 2) rafforzare la pertinenza e l'offerta delle competenze collaborando strettamente con le parti sociali intersettoriali e settoriali, i servizi per l'impiego pubblici e privati, le imprese, gli enti della società civile, i prestatori di servizi sociali senza scopo di lucro e gli erogatori di istruzione e formazione e promuovendone la cooperazione, nonché elaborando approcci congiunti con tutti i settori governativi a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale e agevolando il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche;
- 3) allineare le aspirazioni, le esigenze e l'offerta di competenze delle persone, comprese quelle acquisite durante la mobilità, ai fabbisogni di competenze e alle opportunità del mercato del lavoro, comprese quelle che derivano dalle transizioni verde e digitale, dai nuovi settori emergenti e dai settori chiave che devono riprendersi dalla pandemia di COVID-19, garantendo che si privilegino in particolare gli sforzi per integrare un maggior numero di persone nel mercato del lavoro, in particolare donne e giovani, soprattutto se non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione (NEET), le persone scarsamente qualificate, i lavoratori anziani, le persone con disabilità, le persone provenienti da contesti svantaggiati ed eterogenei, le persone che vivono in zone remote e in regioni ultraperiferiche, nonché gli sfollati dall'Ucraina;
- 4) attrarre persone provenienti da paesi terzi dotate di competenze necessarie negli Stati membri, promuovendo opportunità di apprendimento, tra cui, ove necessario, l'istruzione e la formazione linguistiche, lo sviluppo delle competenze e la mobilità e agevolando il riconoscimento delle qualifiche.

Articolo 3

Tipi di misure

1. I tipi di misure adottate per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 2 comprendono attività realizzate a livello di Unione e basate sulle possibilità esistenti a livello nazionale, regionale o locale, se del caso in collaborazione con i paesi terzi, quali:

- a) conferenze, forum di discussione e altri eventi online e in presenza per promuovere il dibattito sul ruolo e sul contributo delle politiche in materia di competenze al fine di conseguire una crescita economica competitiva e sostenibile alla luce dei cambiamenti demografici, delle transizioni verde e digitale, sostenendo in tal modo anche una cittadinanza attiva e impegnata, nonché al fine di mobilitare i pertinenti portatori di interessi per garantire che l'accesso all'istruzione, alla formazione e alle opportunità di apprendimento sia una realtà sul campo;
- b) gruppi di lavoro, riunioni tecniche e altri eventi per promuovere la discussione e l'apprendimento reciproco sulle azioni e sugli approcci che i portatori di interessi del settore pubblico, del settore privato e del terzo settore possono adottare, comprese la preparazione, la pubblicazione e la diffusione di buone pratiche, orientamenti e altri documenti di supporto derivanti da tali eventi;
- c) iniziative rivolte, tra l'altro, a singoli individui, datori di lavoro, in particolare le PMI, camere di commercio e industria, parti sociali, autorità pubbliche ed erogatori di istruzione e formazione per promuovere l'offerta, il finanziamento e la diffusione di opportunità di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze e per massimizzare i benefici e il potenziale di una forza lavoro qualificata;
- d) campagne di informazione, comunicazione di ampio respiro e sensibilizzazione sulle iniziative dell'Unione per la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze nonché per l'apprendimento continuo, intese a promuovere l'attuazione e la realizzazione sul campo di tali iniziative e la partecipazione dei potenziali beneficiari;
- e) promozione del dialogo con le parti sociali e i gruppi e le reti di portatori di interessi esistenti, anche attraverso piattaforme online consolidate a livello nazionale, regionale e locale, e garanzia di opportunità di coinvolgimento dei portatori di interessi legate all'Anno europeo delle competenze;
- f) promozione della definizione di strategie di qualificazione e formazioni a livello nazionale, settoriale e aziendale, anche attraverso il dialogo sociale e il coinvolgimento delle parti sociali;
- g) attuazione e, se necessario, sviluppo di ulteriori strumenti di analisi del fabbisogno di competenze, promuovendo e diffondendo nel contempo la loro applicazione nell'individuazione delle esigenze attuali e future in materia di competenze, in particolare in relazione alle transizioni verde e digitale, ai settori chiave che devono riprendersi dalla pandemia di COVID-19, alla crisi energetica e alle conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina;
- h) promozione e proseguimento dell'attuazione di strumenti e meccanismi per una maggiore trasparenza delle qualifiche, comprese le qualifiche rilasciate al di fuori dell'Unione, e per la convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- i) promozione di programmi, opportunità di finanziamento, progetti, azioni e reti pertinenti per i portatori di interessi a livello pubblico, privato e non governativo coinvolti nella concezione, nella diffusione e nell'attuazione delle opportunità di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze, nonché di apprendimento e di IFP.

2. La Commissione può individuare altre attività che potrebbero contribuire agli obiettivi enunciati all'articolo 2 e consentire l'utilizzo di riferimenti all'Anno europeo delle competenze nella promozione di tali attività nella misura in cui esse contribuiscono al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Anche altre istituzioni dell'Unione e gli Stati membri possono individuare ulteriori attività di questo tipo e suggerirle alla Commissione.

Articolo 4

Coordinamento a livello nazionale

L'organizzazione della partecipazione all'Anno europeo delle competenze a livello nazionale e regionale è di competenza degli Stati membri. A tal fine ciascuno Stato membro designa un coordinatore nazionale o un organismo di coordinamento, in funzione delle circostanze e in conformità delle prassi nazionali, che sia competente in materia di politiche del lavoro e competenze. Il coordinatore nazionale o l'organismo di coordinamento funge da punto di contatto per la cooperazione a livello di Unione e coordina, in modo onnicomprensivo, le attività dell'Anno europeo delle competenze nei rispettivi Stati membri, consentendo il coinvolgimento dei portatori di interessi.

Articolo 5

Coordinamento a livello di Unione

1. Il coordinamento dell'Anno europeo delle competenze a livello di Unione deve avere un approccio trasversale al fine di creare sinergie tra i vari programmi e le varie iniziative dell'Unione in materia di competenze.
2. Nell'attuare l'Anno europeo delle competenze, la Commissione si avvale della competenza e dell'assistenza delle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, l'Autorità europea del lavoro, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, la Fondazione europea per la formazione e l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity.
3. La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali o dei rappresentanti degli organismi di coordinamento per coordinare le attività di cui all'articolo 3. Tali riunioni servono come opportunità per scambiare informazioni sull'attuazione dell'Anno europeo delle competenze a livello di Unione e nazionale. I rappresentanti del Parlamento europeo e delle pertinenti agenzie dell'Unione possono partecipare a tali riunioni in qualità di osservatori.
4. La Commissione collabora strettamente con le parti sociali, la società civile, gli erogatori di istruzione e formazione, gli organismi del mercato del lavoro, i discenti e i rappresentanti di organizzazioni od organismi attivi nel settore delle competenze, dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento continuo al fine di contribuire all'attuazione dell'Anno europeo delle competenze a livello di Unione.

Articolo 6

Cooperazione a livello internazionale

Ai fini dell'Anno europeo delle competenze la Commissione coopera, ove necessario, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e l'Organizzazione internazionale del lavoro, nonché con altri portatori di interessi internazionali, garantendo nel contempo la visibilità della partecipazione dell'Unione.

Articolo 7

Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 maggio 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle iniziative previste dalla presente decisione e attuate negli Stati membri e nell'Unione nel suo complesso. Tale relazione include idee per ulteriori sforzi comuni nel settore delle competenze al fine di creare un'eredità di lungo periodo per l'Anno europeo delle competenze.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, 10 maggio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/937 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2023

recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda l'inserimento del «fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall'amido di frumento» nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1° gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) La Commissione ha riscontrato un errore nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, è necessaria una rettifica in modo da assicurare la corretta attuazione e l'uso adeguato dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (4) Il nuovo alimento «fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall'amido di frumento» (amido di frumento fosfatato) è stato autorizzato a determinate condizioni d'uso dall'autorità competente del Regno Unito nel maggio 2014 a norma del regolamento (CE) n. 258/97. Il nuovo alimento per errore non è stato inserito nell'elenco dell'Unione al momento dell'istituzione dell'elenco iniziale. È pertanto opportuno aggiungere il «fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall'amido di frumento» all'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (5) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così rettificato:

- a) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), tra la voce relativa all'«Amido di mais fosfatato» e la voce relativa alla «Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di pesce» è inserita la voce seguente:

«Amido di frumento fosfatato»	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «amido di frumento fosfatato».
	Prodotti di panetteria	15 %	
	Pasta		
	Cereali da prima colazione		
	Barrette ai cereali		

- b) nella tabella 2 (Specifiche), tra la voce relativa all'«Amido di mais fosfatato» e la voce relativa alla «Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di pesce» è inserita la voce seguente:

«Amido di frumento fosfatato»	Descrizione		
	<p>Il fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall'amido di frumento (amido di frumento fosfatato) è un amido resistente chimicamente modificato, ricavato da amido di frumento grazie a trattamenti chimici combinati volti a creare legami crociati fosfati all'interno delle singole molecole di amido e tra di esse.</p> <p>Il nuovo ingrediente alimentare è una polvere fluida di colore bianco o quasi bianco.</p>		
	Caratteristiche/composizione		
	N. CAS: 11120-02-8		
	Formula chimica: $(C_6H_{10}O_5)_n [(C_6H_9O_5)_2PO_2H]_x [(C_6H_9O_5)PO_3H_2]_y$		
	n = numero delle unità di glucosio; x, y = gradi di sostituzione		
	Parametro	Sotto forma di polvere 1	Sotto forma di polvere 2
	Fosfato di diamido fosfatato (su base secca)	≥ 85 %	≥ 75 %
	Amido di frumento non modificato (su base secca)	≤ 15 %	≤ 25 %
	Umidità	9-12 %	
	Totale fibre alimentari (sulla sostanza secca)	≥ 76,0 %	≥ 66,0 %
	Ceneri	≤ 3 %	
	Proteine	≤ 0,5 %	

Grassi totali	≤ 0,50 %	≤ 0,34 %
Fosforo legato residuo	≤ 0,4 % (in fosforo)	
pH (sospensione al 25 %)	4,5 – 6,5	
Metalli pesanti		
Arsenico: ≤ 1 mg/kg		
Piombo: ≤ 2 mg/kg		
Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg		
Criteri microbiologici		
Conta totale batteri aerobi vivi: ≤ 10 ⁴ CFU/g		
Conteggio totale dei lieviti e delle muffe: ≤ 200 CFU/g		
<i>Escherichia coli</i> : negativo al test		
<i>Salmonella</i> spp.: negativo al test		
CFU: unità formanti colonie»		

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/938 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2023****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica*****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) L'elenco dell'Unione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende la biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica* quale nuovo alimento autorizzato.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/760 della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato l'immissione sul mercato della biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica* quale nuovo alimento da utilizzare negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
- (5) Il 27 luglio 2020 la società Skotan SA («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica*. La domanda riguardava l'estensione dell'uso della biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica* ai sostituti di un pasto per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta. La domanda riguardava inoltre una modifica dell'etichetta della denominazione del nuovo alimento.
- (6) In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 21 dicembre 2020 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica*.
- (7) Il 1° luglio 2022 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell'estensione dell'uso della biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 ⁽⁵⁾, in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (8) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha concluso che la modifica proposta è sicura alle condizioni d'uso proposte ed è pertanto opportuno modificare le condizioni d'uso della biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica*.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/760 della Commissione, del 13 maggio 2019, che autorizza l'immissione sul mercato della biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 13).

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2022; 20(7):7450.

- (9) In linea con le condizioni d'uso dei sostituti di un pasto per il controllo del peso contenenti biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica* proposte dal richiedente e valutate dall'Autorità, è necessario informare i consumatori, mediante un'etichetta adeguata, che i sostituti di un pasto per il controllo del peso contenenti biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica* dovrebbero essere consumati solo da persone di età superiore ai 18 anni e non dovrebbero essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati integratori alimentari con aggiunta di biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica*.
- (10) Le informazioni fornite nella domanda e il parere dell'Autorità presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d'uso e dell'etichetta della denominazione (soppressione del termine «uccisa col calore») del nuovo alimento rispettano le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa alla «Biomassa di lievito *Yarrowia lipolytica*» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
«Biomassa di lievito <i>Yarrowia lipolytica</i> »	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «biomassa di lievito <i>Yarrowia lipolytica</i> ». 2. L'etichetta dei sostituti di un pasto per il controllo del peso contenenti biomassa di lievito <i>Yarrowia lipolytica</i> reca l'indicazione che tali sostituti devono essere utilizzati solo da persone di età superiore a 18 anni e non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati integratori alimentari contenenti biomassa di lievito <i>Yarrowia lipolytica</i> .».		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia	6 g/giorno per i bambini a partire dai 10 anni, gli adolescenti e la popolazione adulta in generale 3 g/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni			
	Sostituti di un pasto per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta	3 g/pasto (massimo 2 pasti/giorno fino a un massimo di 6 g/giorno)			

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/939 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2023****che revoca l'approvazione della sostanza attiva ipconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione ⁽²⁾ l'ipconazolo è stato approvato come sostanza attiva in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 ed è stato iscritto nell'elenco di cui all'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) In seguito alla presentazione dei dati di conferma sul rischio a lungo termine per i volatili granivori, come previsto dall'articolo 1 in combinato disposto con l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014, lo Stato membro relatore iniziale, il Regno Unito ⁽⁴⁾, ha effettuato una valutazione dei dati, che è stata riesaminata dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). Sulla base delle informazioni presentate, l'Autorità ha concluso che gli impieghi rappresentativi dell'ipconazolo comportano un elevato rischio a lungo termine per i volatili ⁽⁵⁾.
- (3) Il 9 marzo 2018 il comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha adottato un parere ⁽⁶⁾ a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, in cui ha concluso che l'ipconazolo soddisfa, tra l'altro, i criteri per essere classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione, del 26 maggio 2014, che approva la sostanza attiva ipconazolo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 96).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, il Belgio è stato designato come Stato membro relatore per l'ipconazolo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/155 della Commissione, del 31 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 8).

⁽⁵⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. Relazione tecnica sui risultati della consultazione tra gli Stati membri, il richiedente e l'EFSA riguardante la valutazione del rischio dell'ipconazolo come antiparassitario alla luce dei dati di conferma. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017:EN-1260, doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1260.

⁽⁶⁾ Comitato per la valutazione dei rischi, Parere relativo alla proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate a livello dell'UE della sostanza ipconazolo (ISO); 1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-clorobenzil)-5-isopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanolo (n. CAS: 125225-28-7 (tutti gli stereoisomeri); n. CAS: 115850-69-6 (cis-cis racemato); n. CAS: 115937-89-8 (cis-trans racemato)], numero CE: - n. CAS: - CLH-O-0000001412-86-198/F.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- (4) Il regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione ⁽⁸⁾ ha di conseguenza modificato l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 e classificato l'ipconazolo come tossico per la riproduzione di categoria 1B.
- (5) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva può essere approvata solo se un prodotto fitosanitario che la contiene non ha alcun effetto inaccettabile sull'ambiente, in particolare sulle specie non bersaglio, tra cui i volatili.
- (6) A norma dell'allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva è approvata soltanto se non è o non deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come tossica per la riproduzione di categoria 1B, a meno che l'esposizione degli esseri umani a tale sostanza presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile.
- (7) Conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha informato gli Stati membri, l'Autorità e il richiedente di ritenere che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto ii), di tale regolamento e di cui all'allegato II, punto 3.6.4, del medesimo non possano più essere soddisfatti poiché è stato individuato un elevato rischio a lungo termine per i volatili e l'ipconazolo è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B. La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le proprie osservazioni.
- (8) Il richiedente ha presentato osservazioni e informazioni supplementari che sono state prese in considerazione e valutate dal nuovo Stato membro relatore, il Belgio.
- (9) La Commissione ha chiesto all'Autorità di esaminare le informazioni fornite dal richiedente, tenendo conto della valutazione del nuovo Stato membro relatore, e in particolare di considerare i rischi che gli usi rappresentativi dell'ipconazolo comportano per i volatili e se i requisiti relativi all'esposizione trascurabile per gli esseri umani (esposizione alimentare e non alimentare) di cui all'allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 possono essere considerati soddisfatti.
- (10) Il 1° febbraio 2022 l'Autorità ha trasmesso alla Commissione la sua dichiarazione ⁽⁹⁾ dalla quale risulta che, sebbene i residui di ipconazolo negli alimenti siano inferiori al valore di default di 0,01 mg/kg e quindi l'esposizione alimentare all'ipconazolo sarebbe trascurabile, persistono incertezze in merito all'esposizione degli operatori e dei lavoratori a causa dei limiti degli studi presentati. In particolare, per quanto riguarda gli operatori, nello studio non sono state incluse le misurazioni dell'esposizione durante la pulizia delle attrezzature, e l'esposizione durante il confezionamento era ridotta al minimo grazie a un processo altamente automatizzato, il che ha limitato la rappresentatività dello studio in relazione alle pratiche di trattamento delle sementi comunemente utilizzate in tutta l'Unione. Lo studio è pertanto risultato di scarsa utilità. Inoltre per quanto riguarda i lavoratori lo studio presentato aveva un valore limitato, in quanto comprendeva solo i dati relativi a due lavoratori. Oltre a ciò, per uno di questi lavoratori l'esposizione non poteva essere considerata trascurabile, neppure tenendo conto dell'uso di dispositivi di protezione individuale.
- (11) L'Autorità ha inoltre concluso che, anche dopo aver tenuto conto di tutti gli opportuni miglioramenti apportati alla valutazione del rischio, gli impieghi rappresentativi dell'ipconazolo comportano un elevato rischio a lungo termine per i volatili.
- (12) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulla dichiarazione dell'Autorità e sulla sua proposta di revocare l'approvazione dell'ipconazolo a causa dei motivi di preoccupazione individuati. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
- (13) La Commissione ritiene che l'ipconazolo non soddisfi più i criteri di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 1107/2009 e all'allegato II, punto 3.6.4, di tale regolamento.
- (14) È pertanto opportuno revocare l'approvazione dell'ipconazolo.

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 2).

⁽⁹⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2022. Dichiarazione relativa al riesame dell'approvazione della sostanza attiva ipconazolo. *EFSA Journal* 2022;20(8):7133, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7133>.

- (15) È altresì opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ipconazolo.
- (17) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti ipconazolo, tale periodo dovrebbe essere il più breve possibile e dovrebbe concludersi entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (18) Il presente regolamento non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione dell'ipconazolo a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Revoca dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva ipconazolo è revocata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 73 relativa all'ipconazolo.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ipconazolo entro il 31 agosto 2023.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 29 febbraio 2024.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 è abrogato.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONI

DECISIONE (ES) 2023/940 DEL CONSIGLIO

2023 m. gegužės 4 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Specialiajame teisėsaugos ir teismo bendradarbiavimo komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu, dėl to susitarimo 635 straipsnio 1 dalyje nurodytos standartinės savitarpio pagalbos prašymų formos nustatymo

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 82 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 2021 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimą (ES) 2021/689 dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo ir Europos Sąjungos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų sudarymo Sąjungos vardu ⁽¹⁾,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

- (1) Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas ⁽²⁾ (toliau – Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas) buvo sudarytas Tarybos sprendimu (ES) 2021/689;
- (2) Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo trečios dalies VIII antraštine dalimi papildomos 1959 m. balandžio 20 d. Strasbūre priimtos Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, 1978 m. kovo 17 d. Strasbūre priimto Europos savitarpio pagalbos konvencijos papildomo protokolo ir 2001 m. lapkričio 8 d. Strasbūre priimto Europos savitarpio pagalbos konvencijos antrojo papildomo protokolo nuostatos ir palengvinamas jų taikymas tarp valstybių narių ir Jungtinės Karalystės;
- (3) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES ⁽³⁾ dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose ir 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos aktas, pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtinantis Konvenciją dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ⁽⁴⁾, taikomi pagal Sutartis;
- (4) pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo 635 straipsnio 1 dalį Specialusis teisėsaugos ir teismo bendradarbiavimo komitetas įsipareigoja nustatyti standartinę savitarpio pagalbos prašymų formą priimdamas to susitarimo priedą. Pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo 635 straipsnio 2 dalį, Specialiajam teisėsaugos ir teismo bendradarbiavimo komitetui priėmus tokią sprendimą, kuriuo nustatoma tokia standartinė forma, savitarpio pagalbos prašymai turi būti teikiami naudojant tą standartinę formą;

⁽¹⁾ O L 149, 2021.4.30, p. 2.

⁽²⁾ O L 149, 2021.4.30, p. 10.

⁽³⁾ 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (OL L 130, 2014 5 1, p. 1).

⁽⁴⁾ OL C 197, 2000 7 12, p. 1.

- (5) naudojant standartinę savitarpio pagalbos prašymų formą valstybių narių ir Jungtinės Karalystės kompetentingoms institucijoms teikti savitarpio pagalbą bus lengviau, nes toje formoje bus nurodyta visa reikiama informacija, kuri turėtų būti pateikta prašyme dėl savitarpio pagalbos;
- (6) tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Specialiajame teisėsaugos ir teismo bendradarbiavimo komitete;
- (7) Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas yra privalomas visoms valstybėms narėms pagal Sprendimą (ES) 2021/689, kurio materialinis teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 217 straipsnis;
- (8) Danijai ir Airijai Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo trečia dalis yra privaloma pagal Sprendimą (ES) 2021/689, todėl jos dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą įsteigtame Specialiajame teisėsaugos ir teismo bendradarbiavimo komitete dėl savitarpio pagalbos prašymų standartinės formos, nurodytos prie šio sprendimo pridedamame to Specialiojo komiteto sprendimo projekte, nustatymo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 4 d.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

PROJEKTAS

SPECIALIOJO KOMITETO, ĮSTEIGTO PAGAL EUROPOS SAJUNGOS BEI EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS IR JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS PREKYBOS IR BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO 8 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTĄ, SPRENDIMAS Nr. ...

... m. ... d.

kuriuo nustatoma standartinė savitarpio pagalbos prašymų forma (2023 ⁽¹⁾/...)

SPECIALUSIS TEISĖSAUGOS IR TEISMINIO BENDRADARBIAVIMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą (toliau – Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas), ypač į jo 635 straipsnio 1 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamas šio sprendimo priedėlyje pateiktas Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo 50 priedas, kuriuo nustatoma standartinė savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose prašymų forma.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pirmąją trečio mėnesio po jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje ir Londone, [mmmm mm dd]

*Specialiojo teisėsaugos ir teismo bendradarbiavimo
komiteto vardu
Bendrapirmininkiai*

(¹) Pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo 1 priedo 9 taisyklės 2 dalį sekretoriatas visus sprendimus ar rekomendacijas užregistruoja suteikdamas eilės numerį ir nurodydamas jų priėmimo datą.

Priedėlis

Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo 50 PRIEDAS

SAVITARPIO PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE PRAŠYMAS

Ši forma skirta naudoti kompetentingoms institucijoms, kurioms ji taikoma pagal Europos Sąjungos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą.

Pateikiama informacija turi būti susijusi ir jos turi būti pateikiama ne daugiau, nei būtina šiam prašymui įvykdyti, laikantis atitinkamų duomenų apsaugos reikalavimų.

<p>A SKIRSNIS</p> <p>Bylos nuoroda:</p> <p>Prašančioji valstybė:</p> <p>Besikreipiančioji institucija:</p> <p>Prašomoji valstybė:</p> <p>Institucija, į kurią kreipiamasi (jei žinoma):</p>
<p>B SKIRSNIS. Skuba</p> <p>Nurodykite, ar prašymas skubus, nes:</p> <p><input type="checkbox"/> slepiami ar naikinami įrodymai</p> <p><input type="checkbox"/> greitai vyks teismo posėdis</p> <p><input type="checkbox"/> suimtas asmuo</p> <p><input type="checkbox"/> baigiasi senaties terminas</p> <p><input type="checkbox"/> kita priežastis</p> <p>Patikslinkite:</p> <p>.....</p> <p>Prašymo vykdymo terminai nustatyti Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo 640 straipsnyje. Tačiau jeigu šis prašymas skubus ir (arba) prašoma imtis veiksmų iki tam tikros datos arba tam tikrą dieną, nurodykite tai ir paaiškinkite priežastį:</p> <p>.....</p>
<p>C SKIRSNIS. Konfidencialumas</p> <p><input type="checkbox"/> Šis prašymas konfidencialus</p> <p>Jei reikia, pateikite papildomos informacijos:</p> <p>.....</p>
<p>D SKIRSNIS. Ryšys su ankstesniu arba tuo pat metu teikiamu pagalbos prašymu</p> <p>Nurodykite, kokių veiksmų imtasi šiame ar susijusiame procese siekiant gauti šiuos įrodymus kitais būdais (jei taikoma). Nurodykite, ar šis savitarpio pagalbos prašymas papildo prašomajai valstybei ir, jei susiję, kitai valstybei anksčiau pateiktą (-us) arba tuo pat metu teikiamą (-us) pagalbos prašymą (-us).</p> <p><input type="checkbox"/> Ankstesnis bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis, prokuroriais ar kitomis institucijomis</p> <p>Išsamiai nurodykite visus ankstesnius prašančiosios valstybės kontaktus – be kita ko, valstybę, instituciją, į kurią kreiptasi, atitinkamus kontaktinius duomenis ir bylų numerius:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

- Ankstesnis susijęs arba tuo pat metu teikiamas savitarpio pagalbos prašymas arba Europos tyrimo orderis

Pateikite informacijos, reikalingos kitiems prašymams nustatyti, – be kita ko, nurodykite valstybę, instituciją, kuriai perduotas prašymas, prašymo datą ir besikreipiančiosios institucijos bei institucijos, į kurią kreiptasi, suteiktus numerius:

.....

.....

- Kita

Jei yra, pateikite informacijos, susijusios su atitinkamu kitu pagalbos prašymu:

.....

.....

E SKIRSNIS. Prašymo pagrindai

1. Nusikalstamos (-ų) veikos (-ų) klasifikavimas

Siekiant užtikrinti, kad šis prašymas būtų išsiųstas tinkamai įstaigai, nurodykite nusikalstamos (-ų) veikos (-ų), dėl kurios (-ų) teikiamas prašymas, pobūdį ir teisinį kvalifikavimą:

.....

.....

Nurodykite maksimalią bausmę, senaties terminą ir, jei taikoma, pateikite įstatymo ir (arba) kodekso tekstą, kuriame būtų išdėstytos atitinkamos nuostatos, susijusios su bausmėmis:

.....

.....

2. Faktų santrauka

Veikos, lėmusios nusikalstamą (-as) veiką (-as), dėl kurios (-ų) prašoma pagalbos, aprašymas ir pagrindinių faktų santrauka:.....

.....

.....

Jei norite, kad būtų įteikti procesiniai dokumentai ir teismo sprendimai, pateikite trumpą įteiktino (-ų) dokumento (-ų) ir (arba) sprendimo (-ų) santrauką, jeigu jo nėra parengto prašomosios valstybės kalba:

.....

.....

Kitų prašymų atveju apibūdinkite, kaip įrodymai ir (arba) priemonė, kurių prašoma, gali padėti tirti nusikalstamą (-as) veiką (-as) ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už ją (jas):

.....

.....

Tyrimo ir (arba) proceso etapas:

- tyrimas
 - baudžiamasis persekiojimas
 - teismo procesas
 - kitas (nurodykite):
-
-

Rizikos, susijusios su šių įrodymų gavimu, aprašymas (jei taikoma):

.....

.....

Kita informacija, kurią prašančioji valstybė laiko naudinga vykdančiajai institucijai vykdant pagalbos prašymą (jei yra):

3. Ar ši nusikalstama veika yra Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo 640 straipsnio 6 dalyje nurodyta su vairavimu susijusi nusikalstama veika:

- taip
 ne

4. Proceso, dėl kurio teikiamas prašymas, tipas:

- procesas dėl nusikalstamų veikų, už kurias skirti bausmę pagalbos prašymo teikimo metu priklauso prašančiosios valstybės teisminių institucijų jurisdikcijai
- administracinių institucijų pradėtas procesas dėl veikų, už kurias pagal prašančiosios arba prašomosios valstybės nacionalinę teisę baudžiama kaip už teisės normų pažeidimus, kai dėl jų gali būti priimtas sprendimas pradėti procesą teisme, turinčiame jurisdikciją visų pirma baudžiamosiose bylose F SKIRSNIS. Susijusių fizinių ar juridinių asmenų tapatybė

Pateikite tik susijusią informaciją ir ne daugiau, nei būtina šiam prašymui įvykdyti. Jeigu susiję keli asmenys, pateikite informacijos apie kiekvieną asmenį.

1. Pateikite visą žinomą informaciją apie asmens (-ų), kuriam (-iems) taikoma priemonė, tapatybę:

i) Fizinio (-ių) asmens (-ų)

Pavardė:

Vardas (-ai):

Kitas (-i) turintis (-ys) reikšmės vardas (-ai) ar pavardė (-ės) (jei yra):

Slapyvardžiai (jei yra):

Lytis:

Pilietybė:

Asmens kodas arba socialinio draudimo numeris:

Asmens dokumento (-ų) (asmens tapatybės kortelės, paso) rūšis ir numeris (jei žinoma):

Gimimo data:

Gimimo vieta:

Gyvenamoji vieta ir (arba) žinomas adresas; jeigu adresas nežinomas, nurodykite paskutinį žinomą adresą:

Darbo vieta (taip pat kontaktiniai duomenys):

Kiti kontaktiniai duomenys (e. paštas, telefono Nr.):

Kalba (-os), kurią (-ias) asmuo supranta:

Nurodykite atitinkamo asmens dabartinę procesinę padėtį:

- įtariamasis ar kaltinamasis
 nukentėjęs

<input type="checkbox"/> liudytojas <input type="checkbox"/> ekspertas <input type="checkbox"/> trečiasis asmuo <input type="checkbox"/> kita (nurodykite):
ii) Juridinio (-ių) asmens (-ų) Pavadinimas: Juridinio asmens rūšis: Sutrumpintas pavadinimas, įprastai naudojamas pavadinimas ar prekybinis pavadinimas (jei yra): Registruota buveinė ir (arba) biuras: Registracijos numeris: Juridinio asmens adresas: Kiti kontaktiniai duomenys (e. paštas, telefono Nr.): Juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė: Nurodykite atitinkamo asmens dabartinę procesinę padėtį: <input type="checkbox"/> įtariamasis ar kaltinamasis <input type="checkbox"/> nukentėjęsysis <input type="checkbox"/> liudytojas <input type="checkbox"/> ekspertas <input type="checkbox"/> trečiasis asmuo <input type="checkbox"/> kita (nurodykite):
2. Kita svarbi informacija:
G SKIRSNIS. Prašoma priemonė 1. Nurodykite prašomą priemonę: <input type="checkbox"/> Krata ir konfiskavimas (pažymėjus reikia užpildyti H1 skirsnį) <input type="checkbox"/> Dokumentų ir (arba) veiklos įrašų pateikimas <input type="checkbox"/> Bankų turimos medžiagos arba iš kitų finansų įstaigų gautos informacijos pateikimas (pažymėjus reikia užpildyti H2 skirsnį) <input type="checkbox"/> Procesinių dokumentų ir teismo sprendimų įteikimas padedant prašomajai valstybei <input type="checkbox"/> Informacijos arba įrodymų, kuriuos jau turi prašomoji valstybė, suteikimas <input type="checkbox"/> Policijos ar teisminių institucijų duomenų bazėse esančios informacijos suteikimas

- Pareiškimai ir apklausos (pažymėjus reikia užpildyti F skirsnį (Susijusių fizinių ar juridinių asmenų tapatybė) ir I skirsnį (Formalumi ir procedūros, kuriuos prašoma atlikti vykdant prašymą)):
- liudytojo
 - eksperto
 - įtariamojo ar kaltinamojo
 - nukentėjusiojo
 - trečiosios šalies
- Apklausa per vaizdo konferenciją, telefoninę konferenciją ar naudojant kitas garso ir vaizdo perdavimo priemones (pažymėjus reikia užpildyti H4 skirsnį):
- liudytojo
 - eksperto
 - įtariamojo ar kaltinamojo
 - nukentėjusiojo
 - trečiosios šalies
- Abonemento ir (arba) subjekto duomenų suteikimas (pažymėjus reikia užpildyti H3 skirsnį)
- Srauto ir (arba) įvykių (įskaitant vietą) duomenų suteikimas (pažymėjus reikia užpildyti H3 skirsnį)
- Turinio duomenų suteikimas (pažymėjus reikia užpildyti H3 skirsnį)
- Tyrimo priemonės, kurias taikant įrodymai turi būti renkami tikruoju laiku, nuolat ir tam tikrą laikotarpį:
- banko ar kitų finansinių operacijų stebėseną
 - kontroliuojamasis gabenimas
 - kita (nurodykite):
- Laikinoji (-osios) priemonė (-ės), kuria (-iomis) siekiama išsaugoti įrodymus, išlaikyti esamą padėtį ar apsaugoti teisėtus interesus, kuriems kyla grėsmė (pažymėjus reikia užpildyti H5 skirsnį)
- Laikinas suimtojo perdavimas prašančiajai valstybei (pažymėjus reikia užpildyti H6 skirsnį)
 - Laikinas suimtojo perdavimas prašomajai valstybei (pažymėjus reikia užpildyti H6 skirsnį)
 - Slaptasis tyrimas (pažymėjus reikia užpildyti H7 skirsnį)
 - Kita (nurodykite):

2. Apibūdinkite prašomą pagalbą ir, jei žinoma, vietas, kuriose yra arba, kaip manoma, gali būti įrodymai, ir pateikite šiai priemonei įgyvendinti reikalingą informaciją. Jei prašote laikytis tam tikrų formalumų ar procedūrų, žr. I skirsnį:

.....

.....

.....

H SKIRSNIS. Tam tikroms priemonėms taikomi papildomi reikalavimai

Užpildykite atitinkamus skirsnius, taikomus prašomai (-oms) tyrimo priemonei (-ėms).

H1 SKIRSNIS.

Krata ir konfiskavimas

Su krata susijęs fizinis arba juridinis asmuo. Jeigu tokių asmenų yra keli, pateikite išsamios informacijos apie kiekvieną iš jų:

.....
.....

Patalpos, kuriose turi būti daroma krata. Išsamiai nurodykite, kaip asmuo susijęs su tomis patalpomis. Jeigu tokių patalpų yra kelios, pateikite informacijos apie kiekvieną iš jų:

.....
.....

Kokių įrodymų ieškoma? Kuo išsamiau nurodykite medžiagą, dėl kurios turėtų būti daroma krata:

.....
.....

Kodėl manote, kad įrodymai veikiausiai bus rasti pirmiau nurodytoje vietoje ir bus svarbūs ir itin vertingi tyrimui:

.....
.....

Ar esama rizikos, kad konfidenciali medžiaga bus susigrąžinta? Jei taip, nurodykite išsamiau:

.....
.....
.....

Ar darant kratą turi dalyvauti prašančiosios valstybės pareigūnai? (Jei taip, tai išsamiai nurodykite I skirsnyje):

- taip
- ne

Su tyrimais kitose valstybėse susijusi žinoma informacija, galinti turėti įtakos šiam prašymui dėl kratos ir konfiskavimo:

.....
.....

Pateikite kitą svarbią informaciją, susijusią su krata ir konfiskavimu:

.....
.....

H2 SKIRSNIS.

Informacijos apie banko ar kitas finansines sąskaitas teikimas

Jeigu susijusios kelios sąskaitos, pateikite informacijos apie kiekvieną sąskaitą.

Nurodykite, kokios informacijos prašoma:

- Informacijos apie banko sąskaitas, kurias asmuo turi arba kurių atžvilgiu turi įgaliojimą
- Informacijos apie kitas finansines sąskaitas, kurias asmuo turi arba kurių atžvilgiu turi įgaliojimą
- Informacijos apie banko operacijas:
 - banko išrašus
 - sąskaitos atidarymo dokumentus
 - įgaliojimą arba su sąskaita susijusią papildomą pavardę
 - kita (nurodykite):

- Informacijos apie kitas finansines operacijas:
- sąskaitos išrašus
 - sąskaitos atidarymo dokumentus
 - įgaliojimą arba su sąskaita susijusią papildomą pavarde
 - kita (nurodykite):

Jei žinoma, nurodykite:

Sąskaitos turėtojo vardas ir pavardė (pavadinimas):

Banko arba finansų įstaigos pavadinimas:

IBAN arba sąskaitos numeris ir *Sort* kodas:

Operacijų laikotarpis:

Kita (nurodykite):

Papildomai pagrįskite, kodėl šie įrodymai veikiausiai bus svarbūs ir itin vertingi tyrimui, be kita ko, nurodykite sąskaitos sąsają su įvykiu nusikaltimu:

.....

.....

Jei reikia, pateikite papildomos informacijos, kurios veikiausiai prireiks šiam prašymui įvykdyti:

.....

H3 SKIRSNIS.

Abonento, srauto, vietos ir turinio duomenys

Prašomų duomenų rūšis:

- Abonento arba subjekto duomenys (pvz., telefono numerio abonementas arba IP adresas) – nurodykite:
- Srauto ir (arba) įvykių duomenys – nurodykite:
- Vietos duomenys – nurodykite:
- Turinio duomenys (pvz., interneto naršyklės ir (arba) pašto dėžutės iškeltis arba pokalbių žurnalas, momentinė kopija) – nurodykite:
- Kita (nurodykite):

Visuose prašymuose dėl abonento, srauto ar vietos ir turinio duomenų turi būti pateikta ši informacija:

- Data (DD/MM/MMMM):
- Laiko žyma (vv:mm:ss):
- Laiko juosta:

Pateikite daugiau informacijos, kuri padėtų nustatyti prašomus duomenis:

- IP adresą (ir prievado numerį, jei yra):
- Telefono numerį (-ius):
- IMEI numerį (-ius):
- Kita (nurodykite):

H4 SKIRSNIS.

Vaizdo ar telefoninė konferencija arba kiti garso ir vaizdo perdavimo būdai

Jeigu prašoma surengti apklausą vaizdo konferencijos ar telefoninės konferencijos būdu arba naudojant kitas garso ir vaizdo perdavimo priemones:

Nurodykite apklausą atliksiančios institucijos pavadinimą (nurodykite ir asmens, kuris atliks apklausą, vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ir (arba) kalbą, jei žinoma):

.....

Siūloma (-os) data (-os) (DD/MM/MMMM):.....

Konferencijos pradžios laikas (vv:mm:ss):.....

Laiko juosta:

Apytikslė apklausos trukmė:

Techniniai duomenys:

Vietos pavadinimas:

Ryšių sistema:

Techninio darbuotojo kontaktiniai duomenys (kalba):

Parengiamojo bandymo data ir laikas:

Parengiamojo bandymo operatoriaus kontaktiniai duomenys, jei žinoma:

Kalba ir vertimo žodžiu tvarka:

Kiti reikalavimai (jei yra, nurodykite):

.....

.....

.....

Šis prašymas susijęs su kaltinamuoju arba įtariamuoju, o apklausa yra to asmens teismo procesas arba teismo proceso dalis

Priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) liudytojas ar ekspertas verčiau asmeniškai nedalyvautų arba negali asmeniškai dalyvauti:

.....

Nurodykite, ar asmuo, įtariamasis arba kaltinamasis davė sutikimą:

taip

ne

prašau prieš pradėdant vykdyti šį prašymą gauti asmens sutikimą

H5 SKIRSNIS.**Laikinosios priemonės**

Jeigu taikyti laikinąją priemonę prašoma siekiant išsaugoti įrodymus, išlaikyti esamą padėtį arba apsaugoti teisinius interesus, kuriems kyla grėsmė, nurodykite, ar:

- objektas turi būti perduotas prašančiajai valstybei
 objektas turi likti prašomojoje valstybėje; nurodykite numatomą datą:

laikinosios priemonės panaikinimo:

paskesnio prašymo dėl objekto pateikimo:

H6 SKIRSNIS.**Suimtojo perdavimas**

1. Jeigu tyrimo tikslu prašoma suimtąjį laikinai perduoti prašančiajai valstybei, nurodykite, ar asmuo davė sutikimą dėl šios priemonės:

- taip ne prašau gauti asmens sutikimą

2. Jeigu tyrimo tikslu prašoma suimtąjį laikinai perduoti prašomajai valstybei, nurodykite, ar asmuo davė sutikimą dėl šios priemonės:

- taip ne

Jei reikia, pateikite papildomos informacijos:

H7 SKIRSNIS.**Slaptieji tyrimai**

Nurodykite priežastis, kodėl, jūsų manymu, slaptojo tyrimo priemonė yra svarbi baudžiamojo proceso tikslu:

.....

Pateikite šią informaciją:

- a) informaciją slaptojo tyrimo subjektui identifikuoti:
- b) pageidaujama slaptojo tyrimo priemonės taikymo pradžios datą ir trukmę:
- c) išsamią informaciją apie transporto priemones ir (arba) adresą, susijusius su slaptojo tyrimo priemone:
- d) jei reikia, pateikite papildomos informacijos, susijusios su šio prašymo vykdymu:

.....

I SKIRSNIS. Formalumai ir procedūros, kuriuos prašoma atlikti vykdant prašymą

1. Pažymėkite ir užpildykite (jei taikoma)

- Prašoma, kad prašomosios valstybės susijusi ir (arba) kompetentinga institucija laikytųsi šių formalumų ir procedūrų (įskaitant visas teises, atsargumo priemones ir (arba) įspėjimus, apie kuriuos turi būti pranešta asmeniui):

.....

2. Pažymėkite ir užpildykite (jei taikoma)

Prašoma, kad vienas ar keli prašančiosios valstybės pareigūnai dalyvautų vykdant prašymą ir padėtų prašomosios valstybės kompetentingoms institucijoms.

Pareigūnų vardai, pavardės, pareigos ir kontaktiniai duomenys:

.....
.....

Kalbos, kurios gali būti vartojamos komunikacijai, jeigu nesutampa su J skirsnyje nurodyta kalba:

.....

Prašančiosios valstybės pareigūno (-ų) teiktinos pagalbos pobūdis ir (arba) kita susijusi informacija:

.....
.....

3. Saugus informacijos ir (arba) įrodymų perdavimas

Nurodykite saugų elektroninio perdavimo būdą, jeigu elektroninis perdavimas yra priimtinas:

.....
.....

Jeigu elektroninis perdavimas nepriimtinas arba šiuo atveju būtų netinkamas, nurodykite prašomo perdavimo būdą:

.....

J SKIRSNIS. Prašymą pateikusios institucijos duomenys

1. Prašymą pateikusios institucijos pavadinimas:

Atstovo arba kontaktinio asmens vardas ir pavardė:

Adresas:

Tel. Nr.: (šalies kodas) (rajono arba miesto kodas):

E. paštas:

2. Jeigu skiriasi nuo pirmiau nurodytos institucijos, baudžiamosios veikos tyrimą atliekančios institucijos pavadinimas:

.....

Baudžiamosios veikos tyrimą atliekančio pareigūno vardas, pavardė ir pareigos:

.....

Adresas:

Tel. Nr.: (šalies kodas) (rajono arba miesto kodas):

E. paštas:

3. Kalbos, kuriomis galima palaikyti ryšį su besikreipiančiąja institucija:

.....

4. Jeigu skiriasi nuo pirmiau nurodytų asmenų, asmens (-ų), į kurį (-iuos) galima kreiptis dėl papildomos informacijos arba aptarti praktinius įrodymų perdavimo aspektus, kontaktiniai duomenys:

Vardas ir pavardė, pareigos ir organizacija:

Adresas:

E. paštas:

Kontaktinis tel.:

K SKIRSNIS. Parašas

Pasirašydamas (-a) šią formą patvirtinu, kad:

- šioje formoje išdėstytas prašymo turinys yra tikslus ir teisingas,
- šį prašymą pateikė kompetentinga institucija,
- pateikti šį prašymą būtina teismo proceso tikslu ir
- prašomas tyrimo priemonės būtų galima tokiomis pat sąlygomis skirti panašioje nacionalinėje byloje ir, jei taikoma, buvo gautas reikiamas leidimas.

Besikreipiančiosios institucijos ir (arba) jos atstovo parašas:

Vardas ir pavardė:

Pareigos:

Data:

Oficialus antspaudas (jei naudojamas):

Priedų sąrašas (jei yra):

.....

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/941 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 2023****relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Nella decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione invita il Comitato europeo di normazione (CEN) e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) a elaborare norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425.
- (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 il CEN ha elaborato varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti.
- (4) In base alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 il CEN ha elaborato le nuove norme armonizzate seguenti a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 13138-1:2021 sui requisiti di sicurezza e i metodi di prova per gli aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto, quale rettificata da EN 13138-1:2021/AC:2022, EN 17520:2021 sui requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i cordini autoassicuranti e EN ISO 16321-2:2021 sui requisiti aggiuntivi per la protezione degli occhi e del viso utilizzata durante la saldatura e i procedimenti connessi.
- (5) Sulla base della decisione di esecuzione C(2020) 7924 il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 166:2001, EN 169:2002, EN 170:2002, EN 171:2002, EN 172:1994 quale modificata da EN 172:1994/A1:2000 e EN 172:1994/A2:2001, EN 174:2001, EN 379:2003+A1:2009, EN 1731:2006 e EN ISO 20345:2011. Tale revisione ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN ISO 16321-1:2022 sui requisiti generali per la protezione degli occhi e del viso per uso professionale, EN ISO 16321-3:2022 sui requisiti aggiuntivi per le protezioni a maglia degli occhi e del viso, EN ISO 18527-1:2022 sui requisiti delle maschere per lo sci da discesa e lo snowboard e EN ISO 20345:2022 sulle calzature di sicurezza.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (6) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità delle norme armonizzate elaborate e riviste dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
- (7) Le norme armonizzate EN 13138-1:2021, quale rettificata da EN 13138-1:2021/AC:2022, EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021, EN ISO 16321-3:2022, EN 17520:2021, EN ISO 18527-1:2022 e EN ISO 20345:2022 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Le norme armonizzate EN ISO 16321-2:2021 e EN ISO 16321-3:2022 rinviano alla norma di riferimento normativo EN ISO 16321-1:2020, la cui data non è corretta. Tali norme armonizzate dovrebbero pertanto essere pubblicate con limitazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 166:2001, EN 169:2002, EN 170:2002, EN 172:1994, quale modificata da EN 172:1994/A1:2000 e EN 172:1994/A2:2001, EN 174:2001, EN 379:2003 +A1:2009, EN 1731:2006 e EN ISO 20345:2011 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che tali norme sono state riviste.
- (10) Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 figurano attualmente nella decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione ⁽⁴⁾ e nella comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2020/668 ha subito varie e sostanziali modifiche. Per motivi di chiarezza e razionalizzazione, e poiché occorre apportarvi ulteriori modifiche, è opportuno sostituire tale decisione di esecuzione.
- (12) Molti dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicati con la comunicazione 2018/C 209/03 sono stati ritirati con la decisione di esecuzione (UE) 2020/668. La decisione di esecuzione (UE) 2020/668 prevede il ritiro dei restanti riferimenti delle norme armonizzate pubblicati con tale comunicazione. Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno abrogare la comunicazione 2018/C 209/03. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle versioni riviste delle norme in questione, la comunicazione 2018/C 209/03 dovrebbe continuare ad applicarsi fino alle date di ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate in questione pubblicati con tale comunicazione.
- (13) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425, che figurano nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 19.5.2020, pag. 13).

⁽⁵⁾ Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 209 del 15.6.2018, pag. 17).

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è abrogata.

Articolo 3

La comunicazione 2018/C 209/03 è abrogata.

Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell'allegato II della presente decisione fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

N.	Riferimento della norma
1.	EN 136:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere - Requisiti, prove, marcatura EN 136:1998/AC:2003
2.	EN 137:2006 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera - Requisiti, prove, marcatura
3.	EN 140:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura EN 140:1998/AC:1999
4.	EN 142:2002 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Boccaglio completo - Requisiti, prove, marcatura
5.	EN 143:2021 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antiparticolato - Requisiti, prove, marcatura
6.	EN 144-1:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - parte 1: Raccordo filettato per gambo di collegamento EN 144-1:2000/A1:2003 EN 144-1:2000/A2:2005
7.	EN 144-2:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - parte 2: Raccordi di uscita
8.	EN 144-3:2003 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - parte 3: Raccordi di uscita per gas per l'immersione subacquea, Nitrox e ossigeno EN 144-3:2003/AC:2003
9.	EN 145:1997 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno compresso o ad ossigeno-azoto compressi - Requisiti, prove, marcatura EN 145:1997/A1:2000
10.	EN 148-1:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - parte 1: Raccordo filettato normalizzato
11.	EN 148-2:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - parte 2: Raccordo con filettatura centrale

N.	Riferimento della norma
12.	EN 148-3:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - parte 3: Raccordo filettato M 45 x 3
13.	EN 149:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
14.	EN 175:1997 Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi
15.	EN 207:2017 Equipaggiamento di protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell'occhio per laser)
16.	EN 208:2009 Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell'occhio per regolazioni laser)
17.	EN 250:2014 Equipaggiamento per la respirazione - Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa - Requisiti, prove, marcatura
18.	EN 342:2017 Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo
19.	EN 343:2019 Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia
20.	EN 352-1:2020 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 1: Cuffie Avvertenza: questa norma non comporta l'obbligo di apporre sul prodotto un'etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità a questa norma non conferisce pertanto una presunzione di conformità all'allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.
21.	EN 352-2:2020 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 2: Inserti Avvertenza: questa norma non comporta l'obbligo di apporre sul prodotto un'etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità a questa norma non conferisce pertanto una presunzione di conformità all'allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.
22.	EN 352-3:2020 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o dispositivi di protezione del viso Avvertenza: questa norma non comporta l'obbligo di apporre sul prodotto un'etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità a questa norma non conferisce pertanto una presunzione di conformità all'allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.

N.	Riferimento della norma
23.	EN 352-4:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro
24.	EN 352-5:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore
25.	EN 352-6:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza
26.	EN 352-7:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro
27.	EN 352-8:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro
28.	EN 352-9:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza
29.	EN 352-10:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro
30.	EN 353-1:2014+A1:2017 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio - parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida
31.	EN 353-2:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - parte 2: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile
32.	EN 354:2010 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cordini
33.	EN 355:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia
34.	EN 358:2018 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta
35.	EN 360:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
36.	EN 361:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo

N.	Riferimento della norma
37.	EN 362:2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori
38.	EN 365:2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio EN 365:2004/AC:2006
39.	EN ISO 374-1:2016 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici (ISO 374-1:2016)
40.	EN ISO 374-5:2016 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi (ISO 374-5:2016)
41.	EN 388:2016+A1:2018 Guanti di protezione contro rischi meccanici
42.	EN 397:2012+A1:2012 Elmetti di protezione per l'industria
43.	EN 402:2003 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con dosatore automatico e con maschera intera o boccaglio completo per la fuga - Requisiti, prove, marcatura
44.	EN 403:2004 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Dispositivi filtranti con cappuccio per la fuga dal fuoco - Requisiti, prove, marcatura
45.	EN 404:2005 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Filtri per autosalvataggio da monossido di carbonio con boccaglio completo
46.	EN 405:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di valvole - Requisiti, prove, marcatura
47.	EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)
48.	EN 420:2003+A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
49.	EN 421:2010 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva
50.	EN 443:2008 Elmi per la lotta contro l'incendio in edifici e in altre strutture

N.	Riferimento della norma
51.	EN 469:2020 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l'incendio
52.	EN 510:2019 Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento
53.	EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo
54.	EN 564:2014 Attrezzatura per alpinismo - Cordino - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
55.	EN 565:2017 Attrezzatura per alpinismo - Fettuccia - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
56.	EN 566:2017 Attrezzatura per alpinismo - Anelli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
57.	EN 567:2013 Attrezzatura per alpinismo - Bloccanti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
58.	EN 568:2015 Attrezzatura per alpinismo - Ancoraggi da ghiaccio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
59.	EN 569:2007 Attrezzatura per alpinismo - Chiodi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
60.	EN 659:2003+A1:2008 Guanti di protezione per vigili del fuoco EN 659:2003+A1:2008/AC:2009
61.	EN 795:2012 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio Attenzione: la presente pubblicazione non riguarda l'equipaggiamento descritto in: — tipo A (dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi e con la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio da assicurare alla struttura) di cui ai punti 3.2.1, 4.4.1, 5.3; — tipo C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali) di cui ai punti 3.2.3, 4.4.3 e 5.5; — tipo D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali) di cui ai punti 3.2.4, 4.4.4 e 5.6; — qualunque combinazione degli elementi di cui sopra. Per i tipi A, C e D, la presente pubblicazione non riguarda neppure i punti: 4.5, 5.2.2, 6, 7; Allegati A e ZA. Non vi è di conseguenza alcuna presunzione di conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 per i tipi di equipaggiamento di cui sopra, in quanto non sono considerati DPI.

N.	Riferimento della norma
62.	EN 812:2012 Copricapo antiurto per l'industria
63.	EN 813:2008 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cinture con cosciali
64.	EN 893:2019 Attrezzatura per alpinismo - Ramponi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
65.	EN 943-1:2015+A1:2019 Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas)
66.	EN 943-2:2019 Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 2: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas) per squadre di emergenza (ET)
67.	EN 958:2017 Attrezzatura per alpinismo - Sistemi di assorbimento di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
68.	EN 966:2012+A1:2012 Caschi per sport aerei
69.	EN 1073-1:2016+A1:2018 Indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva - parte 1: Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione ventilati con aria compressa dalla linea che proteggono il corpo e i tratti respiratori
70.	EN 1073-2:2002 Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - parte 2: Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle
71.	EN 1077:2007 Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo snowboard
72.	EN 1078:2012+A1:2012 Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle
73.	EN 1080:2013 Caschi di protezione contro gli urti per bambini
74.	EN 1082-1:1996 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - parte 1: Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica

N.	Riferimento della norma
75.	EN 1082-2:2000 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - parte 2: Guanti e proteggi-braccia costruiti con materiale diverso dalla maglia metallica
76.	EN 1146:2005 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio, per la fuga - Requisiti, prove, marcatura
77.	EN 1149-5:2018 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione
78.	EN 1385:2012 Elmetti per canoa-kayak e sport in acque torrentizie
79.	EN 1486:2007 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Metodi di prova e requisiti per indumenti riflettenti per operazioni speciali di lotta contro l'incendio
80.	EN 1497:2007 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Imbracature di salvataggio
81.	EN 1827:1999+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere senza valvole di inspirazione e con filtri smontabili per la protezione contro gas o gas e particelle o solamente particelle - Requisiti, prove, marcatura
82.	EN 1891:1998 Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Corde con guaina a basso coefficiente di allungamento
83.	EN 1938:2010 Protezione personale degli occhi - Occhiali a visiera per utilizzatori di motocicli e ciclomotori
84.	EN ISO 10819:2013 Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013) EN ISO 10819:2013/A1:2019
85.	EN ISO 10862:2009 Unità di piccole dimensioni - Sistema di sgancio rapido per imbracatura a trapezio (ISO 10862:2009)
86.	EN ISO 11393-2:2019 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori delle gambe (ISO 11393-2:2018)
87.	EN ISO 11393-4:2019 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 4: Requisiti prestazionali e metodi di prova per guanti di protezione (ISO 11393-4:2018)

N.	Riferimento della norma
88.	EN ISO 11393-5:2019 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova per ghette di protezione (ISO 11393-5:2018)
89.	EN ISO 11393-6:2019 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 6: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo (ISO 11393-6:2018)
90.	EN 12021:2014 Equipaggiamento per la respirazione - Gas compressi per respiratori
91.	EN 12083:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri con tubi di respirazione (filtri non montati su maschera) - Filtri antipolvere, filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura EN 12083:1998/AC:2000
92.	EN 12270:2013 Attrezzatura per alpinismo - Blocchi da incastro - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
93.	EN 12275:2013 Attrezzatura per alpinismo - Connettori - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
94.	EN 12276:2013 Attrezzatura per alpinismo - Ancoraggi regolabili - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
95.	EN 12277:2015+A1:2018 Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
96.	EN 12278:2007 Attrezzatura per alpinismo - Pulegge - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
97.	EN ISO 12312-1:2013 Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e dispositivi simili - parte 1: Occhiali da sole per uso generale (ISO 12312-1:2013) EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
98.	EN ISO 12312-2:2015 Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e dispositivi simili - parte 2: Filtri per l'osservazione diretta del sole (ISO 12312-2:2015)
99.	EN ISO 12401:2009 Unità di piccole dimensioni - Imbracatura di sicurezza da ponte e nastro di sicurezza - Requisiti di sicurezza e metodi di prova (ISO 12401:2009)

N.	Riferimento della norma
100.	<p>EN ISO 12402-2:2020</p> <p>Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-2:2020)</p> <p>Avvertenza:</p> <p>L'applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425.</p> <p>L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425.</p> <p>L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425.</p>
101.	<p>EN ISO 12402-3:2020</p> <p>Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-3:2020)</p> <p>Avvertenza:</p> <p>L'applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425.</p> <p>L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425.</p> <p>L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425.</p>
102.	<p>EN ISO 12402-4:2020</p> <p>Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-4:2020)</p> <p>Avvertenza:</p> <p>L'applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425.</p> <p>L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425.</p> <p>L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425.</p>

N.	Riferimento della norma
103.	EN ISO 12402-5:2020 Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 5: Aiuti al galleggiamento (livello 50) - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-5:2020)
104.	EN ISO 12402-6:2020 Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 6: Giubbotti di salvataggio e aiuti al galleggiamento per applicazioni speciali - Requisiti di sicurezza e metodi di prova supplementari (ISO 12402-6:2020)
105.	EN ISO 12402-8:2020 Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 8: Accessori - Requisiti di sicurezza e metodi di prova (ISO 12402-8:2020)
106.	EN 12477:2001 Guanti di protezione per saldatori EN 12477:2001/A1:2005
107.	EN 12492:2012 Attrezzature per alpinismo - Caschi per alpinisti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
108.	EN 12841:2006 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso con fune - Dispositivi di regolazione della fune
109.	EN 12941:1998 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio - Requisiti, prove, marcatura EN 12941:1998/A1:2003 EN 12941:1998/A2:2008
110.	EN 12942:1998 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura EN 12942:1998/A1:2002 EN 12942:1998/A2:2008
111.	EN 13034:2005+A1:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])
112.	EN 13061:2009 Indumenti di protezione - Parastinchi per giocatori di calcio - Requisiti e metodi di prova
113.	EN 13138-1:2021 Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto - parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento destinati ad essere indossati EN 13138-1:2021/AC:2022

N.	Riferimento della norma
114.	EN 13158:2018 Indumenti di protezione - Giacche di protezione, protettori del corpo e delle spalle per uso equestre, per cavalieri e persone che lavorano con cavalli e per conducenti di cavalli - Requisiti e metodi di prova
115.	EN 13178:2000 Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per utilizzatori di motoslitte
116.	EN 13277-1:2000 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - parte 1: Requisiti e metodi di prova generali
117.	EN 13277-2:2000 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - parte 2: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del collo del piede, per protettori della tibia e per protettori dell'avambraccio
118.	EN 13277-3:2013 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - parte 3: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del torso
119.	EN 13277-4:2001 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - parte 4: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori della testa EN 13277-4:2001/A1:2007
120.	EN 13277-5:2002 Equipaggiamenti di protezione per arti marziali - parte 5: Requisiti e metodi di prova supplementari per conchiglie e protettori addominali
121.	EN 13277-6:2003 Equipaggiamenti di protezione per arti marziali — parte 6: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del petto per donne
122.	EN 13277-7:2009 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - parte 7: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori delle mani e dei piedi
123.	EN 13277-8:2017 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - parte 8: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del viso per karate
124.	EN 13484:2012 Caschi per utilizzatori di slittini
125.	EN 13546:2002+A1:2007 Indumenti di protezione - Protettori delle mani, delle braccia, del torace, dell'addome, delle gambe, dei piedi e conchiglie per portieri di hockey su prato e protettori della tibia per giocatori - Requisiti e metodi di prova

N.	Riferimento della norma
126.	EN 13567:2002+A1:2007 Indumenti di protezione - Protettori delle mani, delle braccia, del torace, dell'addome, delle gambe, del viso e conchiglie per schermidori - Requisiti e metodi di prova
127.	EN 13594:2015 Guanti di protezione per motociclisti - Requisiti e metodi di prova
128.	EN 13634:2017 Calzature di protezione per motociclisti - Requisiti e metodi di prova
129.	EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013) EN ISO 13688:2013/A1:2021
130.	EN 13781:2012 Caschi di protezione per conducenti e passeggeri di motoslitte e bob
131.	EN 13794:2002 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito chiuso per la fuga - Requisiti, prove, marcatura
132.	EN 13832-2:2018 Calzature di protezione contro agenti chimici - parte 2: Requisiti per il contatto limitato con gli agenti chimici
133.	EN 13832-3:2018 Calzature di protezione contro agenti chimici - parte 3: Requisiti per il contatto prolungato con gli agenti chimici
134.	EN 13949:2003 Equipaggiamento per la respirazione - Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto per uso con Nitrox e ossigeno compressi - Requisiti, prove, marcatura
135.	EN ISO 13982-1:2004 Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide - parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria (indumenti tipo 5) (ISO 13982-1:2004) EN ISO 13982-1:2004/A1:2010
136.	EN ISO 13998:2003 Indumenti di protezione - Grembiuli, pantaloni e giubbetti di protezione contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano (ISO 13998:2003)
137.	EN 14021:2003 Pettorina per il motociclismo fuoristrada adatta a proteggere il motociclista da pietre e detriti - Requisiti e metodi di prova

N.	Riferimento della norma
138.	EN 14052:2012+A1:2012 Elmetti ad elevate prestazioni per l'industria
139.	EN 14058:2017 Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi
140.	EN 14120:2003+A1:2007 Indumenti di protezione - Protettori di polsi, palme, ginocchia e gomiti per utilizzatori di attrezzature per sport su rotelle - Requisiti e metodi di prova
141.	EN 14126:2003 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi EN 14126:2003/AC:2004
142.	EN 14143:2013 Equipaggiamento per la respirazione - Autorespiratori a circuito chiuso per uso subacqueo
143.	EN 14225-1:2017 Tute per immersione - parte 1: Tute umide - Requisiti e metodi di prova
144.	EN 14225-2:2017 Tute per immersione - parte 2: Tute stagne - Requisiti e metodi di prova
145.	EN 14225-3:2017 Tute per immersione - parte 3: Tuta con sistemi attivi di riscaldamento o di raffreddamento - Requisiti e metodi di prova
146.	EN 14328:2005 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli causati da coltelli motorizzati - Requisiti e metodi di prova
147.	EN 14387:2004+A1:2008 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura
148.	EN 14435:2004 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con semimaschera, progettati per essere utilizzati solamente con pressione positiva - Requisiti, prove, marcatura
149.	EN 14458:2018 Equipaggiamento individuale per gli occhi - Visiere ad alte prestazioni destinate all'uso con caschi/elmetti di protezione
150.	EN ISO 14460:1999 Indumenti di protezione per piloti di automobili - Protezione contro calore e fuoco - Requisiti prestazionali e metodi di prova (ISO 14460:1999) EN ISO 14460:1999/AC:1999 EN ISO 14460:1999/A1:2002

N.	Riferimento della norma
151.	EN 14529:2005 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con semimaschera, progettati per comprendere un dosatore automatico a pressione positiva, solamente per scopi di fuga
152.	EN 14593-1:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea con erogatore a domanda - parte 1: Apparecchi con maschera intera - Requisiti, prove, marcatura
153.	EN 14594:2018 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove e marcatura
154.	EN 14605:2005+A1:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4])
155.	EN ISO 14877:2002 Indumenti di protezione per operazioni di sabbiatura con abrasivi in grani (ISO 14877:2002)
156.	EN ISO 15027-1:2012 Tute di protezione termica in caso di immersione - parte 1: Tute da indossare permanentemente, requisiti inclusa la sicurezza (ISO 15027-1:2012)
157.	EN ISO 15027-2:2012 Tute di protezione termica in caso di immersione - parte 2: Tute per abbandono, requisiti inclusa la sicurezza (ISO 15027-2:2012)
158.	EN 15090:2012 Calzature per vigili del fuoco
159.	EN 15151-1:2012 Attrezzatura per alpinismo - Dispositivi di frenatura - parte 1: Dispositivi di frenatura con bloccaggio manuale assistito, requisiti di sicurezza e metodi di prova
160.	EN 15333-1:2008 Equipaggiamento per la respirazione - Apparecchi subacquei a circuito aperto a gas compresso alimentati tramite ombelicale - parte 1: Apparecchi a domanda EN 15333-1:2008/AC:2009
161.	EN 15333-2:2009 Equipaggiamento per la respirazione - Apparecchi subacquei a circuito aperto a gas compresso alimentati tramite ombelicale - parte 2: Apparecchi a flusso continuo
162.	EN 15613:2008 Protettori di ginocchia e gomiti per sport all'interno (indoor) - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

N.	Riferimento della norma
163.	EN 16027:2011 Indumenti di protezione - Guanti con effetto di protezione per i portieri di calcio
164.	EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - parte 1: Requisiti generali (ISO 16321-1:2021)
165.	EN ISO 16321-2:2021 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - parte 2: Requisiti aggiuntivi per protezioni utilizzate durante la saldatura e tecniche correlate (ISO 16321-2:2021) Avvertenza: questa norma rinvia al riferimento normativo EN ISO 16321-1:2020, la cui data non è corretta. Esso deve invece essere inteso come EN ISO 16321-1:2022.
166.	EN ISO 16321-3:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a maglia (ISO 16321-3:2021) Avvertenza: questa norma rinvia al riferimento normativo EN ISO 16321-1:2020, la cui data non è corretta. Esso deve invece essere inteso come EN ISO 16321-1:2022.
167.	EN 16350:2014 Guanti di protezione - Proprietà elettrostatiche
168.	EN 16473:2014 Elmi per vigili del fuoco - Elmi per soccorsi tecnici
169.	EN 16716:2017 Attrezzatura per alpinismo - Sistemi di airbag da valanga - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
170.	EN 17092-2:2020 Indumenti protettivi per motociclisti - parte 2: Indumenti di classe AAA - Requisiti
171.	EN 17092-3:2020 Indumenti protettivi per motociclisti - parte 3: Indumenti di classe AA - Requisiti
172.	EN 17092-4:2020 Indumenti protettivi per motociclisti - parte 4: Indumenti di classe A - Requisiti
173.	EN 17092-5:2020 Indumenti protettivi per motociclisti - parte 5: Indumenti di classe B - Requisiti
174.	EN 17092-6:2020 Indumenti protettivi per motociclisti - parte 6: Indumenti di classe C - Requisiti
175.	EN 17109:2020 Attrezzatura per alpinismo - Sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

N.	Riferimento della norma
176.	EN ISO 17249:2013 Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena (ISO 17249:2013) EN ISO 17249:2013/AC:2014
177.	EN 17353:2020 Indumenti di protezione - Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio - Metodi di prova e requisiti
178.	EN 17520:2021 Attrezzatura per alpinismo - Cordini autoassicuranti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
179.	EN ISO 18527-1:2022 Dispositivi di protezione degli occhi e del viso per utilizzo sportivo - parte 1: Requisiti delle maschere per lo sci da discesa e lo snowboard (ISO 18527-1:2021)
180.	EN ISO 18527-2:2021 Protezione degli occhi e del viso per uso sportivo - parte 2: Requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 (ISO 18527-2:2021)
181.	EN ISO 20320:2020 Indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard - Protettori del polso - Requisiti e metodi di prova (ISO 20320:2020)
182.	EN ISO 20345:2022 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza (ISO 20345:2021)
183.	EN ISO 20346:2014 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione (ISO 20346:2014)
184.	EN ISO 20347:2012 Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro (ISO 20347:2012)
185.	EN ISO 20349-1:2017 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle fonderie (ISO 20349-1:2017) EN ISO 20349-1:2017/A1:2020
186.	EN ISO 20349-2:2017 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi (ISO 20349-2:2017) EN ISO 20349-2:2017/A1:2020
187.	EN ISO 20471:2013 Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti (ISO 20471:2013, versione rettificata 2013-06-01) EN ISO 20471:2013/A1:2016

N.	Riferimento della norma
188.	EN ISO 27065:2017 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017) EN ISO 27065:2017/A1:2019
189.	EN 50321-1:2018 Lavori sotto tensione - Calzature di protezione dielettrica - Calzature e sovrastivali isolanti EN 50321-1:2018/AC:2018-08
190.	EN 61482-2:2020 Lavori sotto tensione - Indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico - parte 2: Prescrizioni (IEC 61482-2:2018, modificata)

ALLEGATO II

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
1	EN 143:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura EN 143:2000/AC:2005 EN 143:2000/A1:2006	9.6.2024
2	EN 166:2001 Protezione personale degli occhi - Specifiche	11.11.2024
3	EN 169:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	11.11.2024
4	EN 170:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	11.11.2024
5	EN 172:1994 Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale EN 172:1994/A1:2000 EN 172:1994/A2:2001	11.11.2024
6	EN 174:2001 Protezione personale degli occhi - Maschere per lo sci da discesa	11.11.2024
7	EN 352-1:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 1: Cuffie	21.7.2024
8	EN 352-2:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 2: Inserti	21.7.2024
9	EN 352-3:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria	21.7.2024
10	EN 352-4:2001 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro EN 352-4:2001/A1:2005	21.7.2024
11	EN 352-5:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore EN 352-5:2002/A1:2005	21.7.2024

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
12	EN 352-6:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 6: Cuffie con comunicazione audio	21.7.2024
13	EN 352-7:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro	21.7.2024
14	EN 352-8:2008 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro	21.7.2024
15	EN 379:2003+A1:2009 Protezione personale degli occhi - Filtri automatici per saldatura	11.11.2024
16	EN 1731:2006 Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete	11.11.2024
17	EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013)	9.6.2024
18	EN ISO 20345:2011 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza (ISO 20345:2011)	11.11.2024

RETTIFICHE

Retifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 262 del 7 ottobre 2022)

Pagina 76, articolo 10:

anziché:

«Articolo 10

Data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati

La controparte di un derivato che al XX.XXX.20XX soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), o il soggetto responsabile della segnalazione comunica tutte le informazioni relative al derivato richieste in conformità dell'allegato trasmettendo una segnalazione con tipo di evento "Aggiornamento" entro 180 giorni di calendario a decorrere dal [data di applicazione delle norme tecniche di attuazione], a meno che non abbia trasmesso per il derivato una segnalazione con tipo di azione "Modifica" o "Correzione" entro lo stesso periodo.»

leggasi:

«Articolo 10

Data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati

La controparte di un derivato che al 29 aprile 2024 soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), o il soggetto responsabile della segnalazione comunica tutte le informazioni relative al derivato richieste in conformità dell'allegato trasmettendo una segnalazione con tipo di evento "Aggiornamento" entro 180 giorni di calendario a decorrere dal 29 aprile 2024, a meno che non abbia trasmesso per il derivato una segnalazione con tipo di azione "Modifica" o "Correzione" entro lo stesso periodo.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT